

ADR 5.4.1.1.3.2 (STIMA DELLA QUANTITA') NOVITA' ADR 2023 IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2023

Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:

- (a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;
- (b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il tasso di riempimento;
- (c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.

Tale stima della quantità non è autorizzata per:

- Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);
- I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 o le materie della classe 4.3;
- Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.

Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura:

«QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2».

Il nuovo paragrafo ADR 5.4.1.1.3.2 restringe la possibilità di “stima del peso” dei rifiuti. Solo in alcuni casi infatti potrà essere utilizzata la stima della quantità secondo quanto espresso nel paragrafo sopracitato. Per l'esenzione parziale ADR 1.1.3.6. si dovrà utilizzare il peso certo come disposto dalla nuova regola e così anche per il trasporto di rifiuti in cisterne atmosferiche. Anche per altri casi non si potrà più stimare il peso (es. rifiuti infettanti, bombolette spray, materie piroforiche della classe 4.2) come da elenco presente in ADR 2.1.3.5.3.

Consiglio quindi di relegare l'utilizzo della quantità stimata come ultima ratio, prediligere ADR PIENO e pesare i rifiuti in uscita dal vostro sito allegando scontrino della pesata al formulario (sono anche disponibili in commercio transpallet pesatori con stampante per chi ad esempio non avesse in utilizzo un sistema di pesatura); in questo modo eviterete di dover aggiungere un allegato con le tipologie ed i volumi nominali dei recipienti e specialmente di dover tenere sotto controllo per quali rifiuti è consentita o meno la stima.

Detto ciò rimane la questione del peso da verificarsi a destino (casella presente nel FIR), nei casi in cui c'è un peso certo dichiarato dal produttore potrebbe essere improprio fleggere peso da verificare a destino pur trattandosi di due normative (ADR e prassi amministrativa ambientale) separate; su questo punto vedremo i prossimi sviluppi (compreso il RENTRI) anche perché i sistemi informatici/digitali avranno bisogno di operare in base a dati in entrata ed in uscita condivisibili da tutti gli operatori.

NORMATIVA AMBIENTALE (Circolare 4 agosto 1998 n. 812) cfr. peso da verificarsi a destino

t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino.» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

Per quanto riguarda il rispetto del nuovo paragrafo di ADR **nel caso non foste in grado di produrre un peso certo (non disponendo di un sistema di pesatura) dovrete per i casi concessi** (per es. solventi, oli esausti, batterie) riportare nel documento oltre alla dicitura ADR la frase **«QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2»** più elenco delle tipologie e volumi nominali degli imballaggi se il conferimento dei rifiuti avviene in colli.